

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B****DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 6 febbraio 1970

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

(70/157/CEE)

(GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 73/350/CEE della Commissione del 7 novembre 1973	L 321	33	22.11.1973
► <u>M2</u>	Direttiva 77/212/CEE del Consiglio dell'8 marzo 1977	L 66	33	12.3.1977
► <u>M3</u>	Direttiva 81/334/CEE della Commissione del 13 aprile 1981	L 131	6	18.5.1981
► <u>M4</u>	Direttiva 84/372/CEE della Commissione del 3 luglio 1984	L 196	47	26.7.1984
► <u>M5</u>	Direttiva 84/424/CEE del Consiglio del 3 settembre 1984	L 238	31	6.9.1984
► <u>M6</u>	Direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987	L 192	43	11.7.1987
► <u>M7</u>	Direttiva 89/491/CEE della Commissione del 17 luglio 1989	L 238	43	15.8.1989
► <u>M8</u>	Direttiva 92/97/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992	L 371	1	19.12.1992
► <u>M9</u>	Direttiva 96/20/CE della Commissione del 27 marzo 1996	L 92	23	13.4.1996
► <u>M10</u>	Direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999	L 334	41	28.12.1999
► <u>M11</u>	Direttiva 2006/96/CE del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	81	20.12.2006
► <u>M12</u>	Direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007	L 155	49	15.6.2007
► <u>M13</u>	Direttiva 2013/15/UE del Consiglio del 13 maggio 2013	L 158	172	10.6.2013

Modificata da:

► <u>A1</u>	Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	L 73	14	27.3.1972
► <u>A2</u>	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
► <u>A3</u>	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	C 241 L 1	21 1	29.8.1994 1.1.1995
► <u>A4</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

▼ B**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 6 febbraio 1970****concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore**

(70/157/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano ► **M9** su rotaie e dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili. ◀

▼ M3*Articolo 2*

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo o di un tipo di dispositivo di scarico o di un tipo di elemento di siffatto dispositivo, considerato quale entità tecnica, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico:

⁽¹⁾ GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 7.⁽²⁾ GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 16.⁽³⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

▼M3

- se il veicolo è conforme alle prescrizioni dell'allegato I per quanto riguarda il livello sonoro ed il dispositivo di scarico;
- se il dispositivo di scarico o l'elemento di siffatto dispositivo, considerato quale entità tecnica a norma dell'►**M9** articolo 2 ◄ della direttiva 70/156/CEE, è conforme alle prescrizioni dell'allegato II.

Articolo 2 bis

1. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso dei veicoli per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico, se detti livello e dispositivo sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I.
2. Gli Stati membri non possono vietare la messa in circolazione di un dispositivo di scarico o di un elemento di siffatto dispositivo, considerato quale entità tecnica a norma dell'►**M9** articolo 2 ◄ della direttiva 70/156/CEE, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico qualora, a norma dell'articolo 2, detto dispositivo od elemento corrisponda ad un tipo per il quale è stata concessa l'omologazione.

▼B*Articolo 3*

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni ►**M9** degli allegati ◄, eccetto quelle dei ►**M3** punti 5.2.2.1 e 5.2.2.5 dell'allegato I ◄, sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼ M9*Elenco degli allegati*

ALLEGATO I:	Omologazione ce di un veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro
Appendice 1:	Scheda informativa n. ... ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (*)I numeri relativi alle voci e le note a piè di pagina utilizzati nella presente scheda informativa corrispondono a quelli riportati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci che non hanno attinenza con lo scopo della presente direttiva sono omesse. del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento (direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)
Appendice 2:	Modello
Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...:	concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE
ALLEGATO II:	Disposizioni amministrative relative all'omologazione ce di dispositivi silenziatori in quanto entità tecniche (dispositivi silenziatori di scarico di sostituzione)
Appendice 1:	Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione CE come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore (direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)
Appendice 2:	Modello
Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...:	concernente l'omologazione come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore in applicazione della direttiva 70/157/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE
Appendice 3:	Esempio di marchio di omologazione CE
ALLEGATO III:	

▼ **M12***ALLEGATO I***OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO A MOTORE PER QUANTO RIGUARDA IL LIVELLO SONORO**

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO
 - 1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il livello sonoro deve essere presentata dal costruttore del veicolo.
 - 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
 - 1.3. Il costruttore dovrà presentare al servizio tecnico incaricato delle prove un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.
 - 1.4. A richiesta del servizio tecnico saranno inoltre presentati un campione del dispositivo di scarico ed un motore avente cilindrata e potenza almeno pari a quelle del motore montato sul tipo di veicolo da omologare.

2. LIVELLO SONORO DEL VEICOLO IN MOVIMENTO

2.1. **Valori limite**

Il livello sonoro misurato conformemente alle disposizioni dell'allegato III non deve superare i seguenti limiti:

Categorie di veicoli	Valori limite espressi in dB(A)
2.1.1. Veicoli per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente.	74
2.1.2. Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente e con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t e:	
2.1.2.1. con motore di potenza inferiore a 150 kW,	78
2.1.2.2. con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.	80
2.1.3. Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente veicoli per il trasporto di merci:	
2.1.3.1. con massa massima autorizzata non superiore a 2 t,	76
2.1.3.2. con massa massima autorizzata superiore a 2 t ma non superiore a 3,5 t.	77
2.1.4. Veicoli per il trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t:	
2.1.4.1. con motore di potenza inferiore a 75 kW,	77
2.1.4.2. con motore di potenza pari o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW,	78
2.1.4.3. con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.	80

▼ M12

Tuttavia:

- per i veicoli delle categorie 2.1.1 e 2.1.3, che siano muniti di un motore diesel a iniezione diretta, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A),
- per i veicoli aventi una massa massima autorizzata superiore a 2 tonnellate e progettati per essere utilizzati come fuoristrada, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza inferiore a 150 kW e di 2 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza pari o superiore a 150 kW,
- per i veicoli della categoria 2.1.1, muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti e di un motore sviluppante una potenza massima superiore a 140 kW, ed avente un rapporto potenza massima/massa massima superiore a 75 kW/t, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), se la velocità alla quale l'estremità posteriore del veicolo supera la linea BB' in terza marcia è superiore a 61 km/h.

2.2. Interpretazione dei risultati

- 2.2.1. Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ciascuna misurazione è dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di 1 dB(A).
- 2.2.2. Le misure sono considerate valide se il divario fra due misurazioni consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo non supera 2 dB(A).
- 2.2.3. Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato delle misure. Se questo valore è superiore di 1 dB(A) al livello massimo ammesso per la categoria alla quale appartiene il veicolo in prova, si procede ad una seconda serie di due misurazioni dalla stessa posizione del microfono. Tre dei quattro risultati così ottenuti da tale posizione devono rientrare nei limiti prescritti.

3. ISCRIZIONI

- 3.1. Su ciascuno degli elementi del dispositivo di scarico e di aspirazione, esclusi gli elementi di fissaggio ed i tubi, deve figurare quanto segue:
- 3.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante dei dispositivi e dei loro elementi;
- 3.1.2. la denominazione commerciale data dal fabbricante.
- 3.2. Detti marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

- 4.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.
- 4.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.
- 4.3. A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

- 5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 6.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

▼ **M12**

6.2. Disposizioni particolari:

- 6.2.1. Le prove di cui al punto 2.3.5 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE sono quelle specificate nell'allegato 7 del regolamento UN/ECE n. 51 di cui all'allegato III della presente direttiva;
- 6.2.2. Le verifiche di cui al punto 3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE vengono eseguite di norma a cadenza biennale.

▼ **M12***Appendice 1*

Scheda informativa n. ... ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (*) del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento (direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

Le seguenti informazioni, qualora pertinenti, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. **Considerazioni generali**
 - 0.1. Marca (ragione sociale):
 - 0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:
 - 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b)
 - 0.3.1. Posizione della marcatura:
 - 0.4. Categoria del veicolo (c):
 - 0.5. Nome e indirizzo del fabbricante
 - 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
1. **Caratteristiche costruttive generali del veicolo**
 - 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
 - 1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):
 - 1.6. Posizione e disposizione del motore:
2. **Masse e dimensioni (e) (in kg e mm) (con eventuale riferimento ai disegni)**
 - 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:
 - 2.4.1. Per telai non carrozzati:
 - 2.4.1.1. Lunghezza (j):
 - 2.4.1.2. Larghezza (k):
 - 2.4.2. Per telaio carrozzato
 - 2.4.2.1. Lunghezza (j):
 - 2.4.2.2. Larghezza (k):
 - 2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria con equipaggiamento standard (compresi il liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburanti, attrezzi, ruota di scorta e conducente) (o) (massima e minima):
3. **Motopropulsore (q)**
 - 3.1. Costruttore:
 - 3.1.1. Codice motore costruttore: (come contrassegnato sul motore, o altri mezzi di identificazione)
 - 3.2. Motore a combustione interna

(*) I numeri relativi alle voci e le note a piè di pagina utilizzati nella presente scheda informativa corrispondono a quelli riportati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci che non hanno attinenza con lo scopo della presente direttiva sono omesse.

▼ **M12**

- 3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi ⁽¹⁾
- 3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:
- 3.2.1.2.3. Ordine di accensione:
- 3.2.1.3. Cilindrata (s): cm³
- 3.2.1.8. Potenza netta massima (t): kW a giri/min (dichiarata dal costruttore)
- 3.2.4. Alimentazione del carburante
- 3.2.4.1. A carburatore/i: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.4.1.2. Tipo/i:
- 3.2.4.1.3. Numero:
- 3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza ⁽¹⁾
- 3.2.4.2.4. Regolatore
- 3.2.4.2.4.1. Tipo:
- 3.2.4.2.4.2.1. Punto di intercettazione sotto carico: min⁻¹
- 3.2.4.3. Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.4.3.1. Principio di funzionamento: collettore di aspirazione [a punto singolo/multiplo ⁽¹⁾]/iniezione diretta/altro [specificare ⁽¹⁾]
- 3.2.8. Sistema di aspirazione
- 3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni; oppure
- 3.2.8.4.2.1. Marca/marche:
- 3.2.8.4.2.2. Tipo/i:
- 3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni; oppure
- 3.2.8.4.3.1. Marca/marche:
- 3.2.8.4.3.2. Tipo/i:
- 3.2.9. Sistema di scarico
- 3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico:
- 3.2.9.4. Silenziatore(i) di scarico:
silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore:
- 3.2.9.5. Ubicazione dell'uscita dello scarico:
- 3.2.9.6. Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi:
- 3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi:
- 3.3. Motore elettrico
- 3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione):
- 3.3.1.1. Massima potenza oraria: kW
- 3.3.1.2. Tensione di esercizio: V
- 3.4. altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di detti motori o propulsori):

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

▼ **M12**4. **Trasmissione (v)**

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

4.6. Marcia

Atrezzo	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporto(i) finale(i) di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)	Rapporti totali di trasmissione
Massimo per cambio continuo (*) 1 2 3 ...			
Minimo per cambio continuo (*) Retromarcia			

(*) Trasmissione variabile continua.

4.7. Velocità massima del veicolo (e marcia con la quale essa è ottenuta) (in km/h) (w):

6. **Sospensioni**

6.6. Pneumatici e ruote

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. asse 1:

6.6.2.2. asse 2:

6.6.2.3. asse 3:

6.6.2.4. asse 4:

ecc.

9. **Carrozzeria (non applicabile ai veicoli della categoria M₁)**

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.2. Materiali utilizzati e metodo di costruzione

12. **Varie**

12.5. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci):

Informazioni supplementari in caso di veicoli fuoristrada:

1.3. Numero di assi e di ruote:

2.4.1. Per telai non carrozzati:

2.4.1.4.1. Angolo di attacco (na): gradi

2.4.1.5.1. Angolo di uscita (nb): gradi

2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE)

▼ M12

- 2.4.1.6.1. Tra gli assi:
- 2.4.1.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori:
- 2.4.1.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori:
- 2.4.1.7. Angolo di rampa (nc): gradi
- 2.4.2. Per telaio carrozzato
- 2.4.2.4.1. Angolo di attacco (na): gradi
- 2.4.2.5.1. Angolo di uscita (nb): gradi
- 2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE)
- 2.4.2.6.1. Tra gli assi:
- 2.4.2.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori:
- 2.4.2.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori:
- 2.4.2.7. Angolo di rampa (nc): gradi
- 2.15. Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio):
... %
- 4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/opzionale ⁽¹⁾

Data e numero della pratica

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

▼ **M12***Appendice 2*

MODELLO

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

[Formato massimo A4 (210 × 297 mm)]

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- Comunicazione concernente ⁽¹⁾
- la proroga dell'omologazione ⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione ⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione ⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ con riferimento alla direttiva .../.../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

- 0.1. Marca (ragione sociale):
- 0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ ⁽²⁾
- 0.3.1. Posizione della macchina:
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del fabbricante
- 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

1. Ulteriori informazioni (se pertinenti): cfr. addendum
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).⁽³⁾ Definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

▼ M12

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

1. Informazioni supplementari:
 - 1.1. Se del caso, elenco dei veicoli contemplati dal punto 3.1.2.3.2.3 dell'allegato III del regolamento UN/ECE n. 51:
 - 1.2. Motore
 - 1.2.1. Costruttore:
 - 1.2.2. Tipo
 - 1.2.3. Modello:
 - 1.2.4. Potenza massima netta kW a giri/min⁻¹
 - 1.3. Trasmissione: Cambio automatico/non automatico (¹)
 - 1.3.1. Numero di marce:
 - 1.4. Apparecchiatura
 - 1.4.1. Silenziatore di scarico
 - 1.4.1.1. Costruttore:
 - 1.4.1.2. Modello:
 - 1.4.1.3. Tipo: secondo disegno n.
 - 1.4.2. Silenziatore di aspirazione
 - 1.4.2.1. Costruttore:
 - 1.4.2.2. Modello:
 - 1.4.2.3. Tipo: secondo disegno n.
 - 1.5. Dimensione pneumatici:
 - 1.5.1. Descrizione del tipo di pneumatici usato per la prova di omologazione:
 - 1.6. Misurazioni
 - 1.6.1. Livello sonoro del veicolo in movimento:

Risultati di misurazione			
	Sinistra dB(A) (¹)	Destra dB(A) (¹)	Posizione della leva del cambio
Prima misurazione			
Seconda misurazione			
Terza misurazione			
Quarta misurazione			
Risultato della prova: dB(A)/E (²)			

(¹) I valori di misura sono indicati previa deduzione di 1 dB(A), conformemente alle disposizioni del punto 2.2.1 dell'allegato I.

(²) «E» indica che le misurazioni in questione sono state effettuate conformemente alla presente direttiva.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

▼ M12

1.6.2. Livello sonoro del veicolo fermo:

Risultati di misurazione		
	dB(A)	Motore
Prima misurazione		
Seconda misurazione		
Terza misurazione		

Risultato della prova: dB(A) ⁽¹⁾⁽¹⁾ «E» indica che le misurazioni in questione sono state effettuate conformemente alla presente direttiva.

1.6.3. Livello sonoro del rumore dovuto all'aria compressa:

Risultati di misurazione		
	Sinistra dB(A) ⁽¹⁾	Sinistra dB(A) ⁽¹⁾
Prima misurazione		
Seconda misurazione		
Terza misurazione		
Quarta misurazione		

Risultato della prova: dB(A)

⁽¹⁾ I valori di misura sono indicati previa deduzione di 1 dB(A), conformemente alle disposizioni del punto 2.2.1 dell'allegato I.

5. Eventuali osservazioni:

▼ **M12***ALLEGATO II*

**DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE
ALL'OMOLOGAZIONE CE DI DISPOSITIVI SILENZIATORI IN
QUANTO ENTITÀ TECNICHE (DISPOSITIVI SILENZIATORI DI
SCARICO DI SOSTITUZIONE)**

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE
 - 1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE per un dispositivo di scarico di sostituzione o per elementi di detto dispositivo in quanto entità tecnica è presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante di detta entità tecnica.
 - 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
 - 1.3. Su domanda del servizio tecnico il richiedente deve presentare:
 - 1.3.1. due campioni del dispositivo per il quale è richiesta l'omologazione CE,
 - 1.3.2. un dispositivo silenziatore di scarico conforme a quello originariamente montato sul veicolo all'atto dell'omologazione CE,
 - 1.3.3. un veicolo rappresentativo del tipo su cui deve essere montato il dispositivo, conforme ai requisiti di cui al punto 4.1 dell'allegato 7 del regolamento n. 51 dell'UN/ECE di cui all'allegato III della presente direttiva,
 - 1.3.4. un motore isolato che corrisponda al tipo di veicolo descritto ai punti precedenti.
2. ISCRIZIONI
 - 2.4.1. Sul dispositivo silenziatore di sostituzione o sugli elementi di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio ed i tubi, deve essere apposto quanto segue:
 - 2.4.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante del dispositivo silenziatore di sostituzione e dei suoi elementi,
 - 2.4.1.2. la denominazione commerciale data dal fabbricante.
 - 2.4.2. Detti marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.
3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE
 - 3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.
 - 3.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.
 - 3.3. A ciascun tipo di dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo omologato in quanto entità tecnica viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE; la sezione 3 del numero di omologazione indica il numero della direttiva di adeguamento applicabile alla data dell'omologazione del veicolo. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo silenziatore di sostituzione o componente dello stesso.
4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE
 - 4.1. Ogni dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio e i tubi, conforme al tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CE.
 - 4.2. Il marchio di omologazione CE è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero o dalle lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

▼ M12

- «1» per la Germania,
- «2» per la Francia,
- «3» per l'Italia,
- «4» per i Paesi Bassi,
- «5» per la Svezia,
- «6» per il Belgio,
- «7» per l'Ungheria,
- «8» per la Repubblica ceca,
- «9» per la Spagna,
- «11» per il Regno Unito,
- «12» per l'Austria,
- «13» per il Lussemburgo,
- «17» per la Finlandia,
- «18» per la Danimarca,
- «19» per la Romania,
- «20» per la Polonia,
- «21» per il Portogallo,
- «23» per la Grecia,
- «24» per l'Irlanda,

▼ M13

- «25» per la Croazia,

▼ M12

- «26» per la Slovenia,
- «27» per la Slovacchia,
- «29» per l'Estonia,
- «32» per la Lettonia,
- «34» per la Bulgaria,
- «36» per la Lituania,
- «49» per Cipro,
- «50» per Malta.

Il marchio deve inoltre comprendere, in prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 70/157/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la direttiva 70/157/CEE, il numero progressivo è 00; Per la direttiva 77/212/CEE, il numero progressivo è 01; per la direttiva 84/424/CEE, il numero progressivo è 02; per la direttiva 92/97/CEE e per la presente direttiva il numero progressivo è 03. Il numero progressivo 03 rispecchia inoltre i requisiti tecnici della serie di modifiche 00 del regolamento n. 59 dell'UN/ECE.

- 4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere indelebile e risultare chiaramente leggibile anche quando il dispositivo di scarico di sostituzione od elemento di detto dispositivo viene montato sul veicolo.
- 4.4. Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 3.
5. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI
- 5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

▼ **M12**

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- 6.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
- 6.2. Disposizioni particolari:
 - 6.2.1. Le prove di cui al punto 2.3.5 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE sono quelle prescritte nell'allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 59 di cui all'allegato III della presente direttiva;
 - 6.2.2. Le verifiche di cui al punto 3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE vengono eseguite di norma a cadenza biennale.

▼ **M12***Appendice 1***Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione CE come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore (direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)**

Le seguenti informazioni, qualora pertinenti, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. Considerazioni generali
- 0.1. Marca (ragione sociale):
- 0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:
- 0.5. Nome e indirizzo del fabbricante:
- 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
1. Descrizione del veicolo al quale è destinato il dispositivo (se il dispositivo è destinato a essere installato su più di un tipo di veicolo le informazioni richieste sotto questo punto devono essere fornite per ciascun tipo interessato)
 - 1.1. Marca (ragione sociale):
 - 1.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:
 - 1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:
 - 1.4. Categoria di veicolo:
 - 1.5. Numero di omologazione CE per quanto riguarda il livello sonoro:
 - 1.6. Tutte le informazioni specificate ai punti da 1.1 a 1.5 della scheda di omologazione del veicolo (allegato I, appendice 2, della presente direttiva):
2. Descrizione del dispositivo
 - 2.1. Descrizione del dispositivo silenziatore di sostituzione con indicazione della posizione relativa di ciascun elemento del dispositivo, nonché le istruzioni di montaggio:
 - 2.2. Disegni dettagliati di ciascun elemento, al fine di poterlo individuare ed identificare facilmente, con indicazione dei materiali usati. Detti disegni devono indicare la posizione prevista per l'apposizione obbligatoria del numero di omologazione CE:

Data e numero della pratica

▼ **M12***Appendice 2*

MODELLO

SCHEMA DI OMOLOGAZIONE CE

[Formato massimo A4 (210 x 297 mm)]

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione ⁽¹⁾
- la proroga dell'omologazione ⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione ⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione ⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ rispetto alla direttiva .../.../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

- 0.1. Marca (ragione sociale):
- 0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecniche ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della macchina:
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del fabbricante
- 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

1. Ulteriori informazioni (se pertinente): cfr. addendum
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

⁽³⁾ Definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.


▼ M12*Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...***concernente l'omologazione come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore in applicazione della direttiva 70/157/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE**

1. Informazioni supplementari
 - 1.1. Composizione dell'entità tecnica;
 - 1.2. Marchio di fabbrica o commerciale del(i) tipo(i) di veicolo(i) a motore sui quali deve essere installato il silenziatore ⁽¹⁾
 - 1.3. Tipo(i) di veicolo e corrispondente(i) numero(i) di omologazione CE:
 - 1.4. Motore
 - 1.4.1. Tipo (accensione comandata, diesel):
 - 1.4.2. Cicli: due tempi, quattro tempi
 - 1.4.3. Cilindrata totale:
 - 1.4.4. Potenza massima netta del motore kW a giri/min⁻¹
 - 1.5. Numero di rapporti di trasmissione:
 - 1.6. Rapporti di trasmissione:
 - 1.7. Rapporto/i asse motore:
 - 1.8. Valori del livello sonoro:

veicolo in movimento: dB(A), velocità stabilizzata prima dell'accelerazione a km/h

veicolo fermo: dB(A), a min⁻¹
 - 1.9. Valore della contropressione:
 - 1.10. Eventuali restrizioni riguardo ai requisiti di utilizzo e di montaggio:
2. Eventuali osservazioni:

⁽¹⁾ Se vengono indicati diversi tipi, i punti da 1.3 a 1.10 incluso devono essere compilati per ciascun tipo.

▼ M12*Appendice 3***Esempio di marchio di omologazione CE**

Il dispositivo di scappamento o il suo elemento recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è stato omologato in Spagna (e9) ai sensi della direttiva 92/97/CEE (03) con il numero di omologazione di base 0148.

Le figure sono puramente indicative.

▼ M9

▼ M12*ALLEGATO III*

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui:
 - a) ai punti 2, 6.1, 6.2.1 e 6.3 e agli allegati da 3 a 10 del regolamento UN/ECE n. 51 (*);
 - b) ai punti 2 e 6 e agli allegati da 3 a 5 del regolamento UN/ECE n. 59 (**).
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, si applica quanto segue:
 - a) per «veicolo a vuoto» si intende un veicolo la cui massa è descritta al punto 2.6 dell'appendice 1 dell'allegato I della presente direttiva, ma senza conducente;
 - b) per «modulo di comunicazione» si intende la «scheda di omologazione» (appendice 2 degli allegati I e II);
 - c) per «parti contraenti dei rispettivi regolamenti» si intende «Stati membri»;
 - d) per «regolamento n. 51» e «regolamento n. 59» si intende la «direttiva 70/156/CEE»;
 - e) la nota 1 del punto 2.2.6 va intesa come segue: «Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A della direttiva 70/156/CEE».

(*) GU L 137 del 30.5.2007, pag. 68.
(**) GU L 326 del 24.11.2006, pag. 43.